



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

### PARERE SU

#### **“SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 61”**

Il CSPI condivide la necessità di un rilancio dell'istruzione e della formazione professionale ed in particolare dell'indispensabile raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e i diversificati modelli regionali di istruzione e formazione professionale.

Come evidenziato in altri pareri già espressi, il CSPI è chiamato a pronunciare un parere su un decreto relativo ad uno specifico aspetto di un provvedimento legislativo già in vigore (D.lgs. 61/2017), che, in quanto tale, non è stato oggetto di parere di questo organismo.

Al fine di dare coerenza ai sistemi di IP e di leFP, si ritiene indispensabile l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per rendere esigibile su tutto il territorio nazionale il diritto costituzionale all'istruzione anche in questo segmento formativo.

Per questo il CSPI, al fine di evitare possibili derive negative sul piano della unitarietà e della omogeneità del sistema nazionale di istruzione, ritiene indispensabile, come peraltro richiamato dalle fonti del decreto stesso, che venga emanato il regolamento di attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) già previsto dal D.Lgs. 226/05.

Ferme restando le considerazioni esplicitate a monte del presente Decreto, risultano altresì necessarie le seguenti riflessioni e correzioni sul Decreto stesso.

Art. 3 c.1 lett.c

Si propone la seguente riformulazione:

*«rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro anche in vista della progressiva costruzione della “Rete nazionale delle scuole professionali” di cui all’articolo 7, comma 3, del “decreto legislativo”»* per evitare di limitare le modalità in cui le istituzioni scolastiche e formative possono attuarla nell’ambito della loro autonomia.

Art. 5 c. 2 capoverso II

Il suddetto capoverso non rispetta le competenze e responsabilità delle istituzioni in merito alla formazione delle classi, né è coerente con i contenuti del D.lgs. 61/17 (art. 4 comma 4 e art. 7 comma 2).

Si propone la seguente riformulazione del suddetto capoverso:

*«Con la definizione di percorsi leFP per il conseguimento di qualifiche di durata triennale, e di diplomi professionali di durata quadriennale secondo gli standard formativi definiti da ciascuna regione, con modalità da definirsi con gli accordi*

*previsti dall'art. 7 comma 2 del D.lgs. 61/17, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del D.lgs. 61/17».*

Art. 8 c. 2                      Si richiede una maggiore flessibilità sugli organici per poter derogare ai parametri del DPR 81/2009 in considerazione della novità e specificità degli IP e leFP, facendo riferimento alla soglia minima di alunni per classe e per l'assegnazione del potenziamento. Tale flessibilità è finalizzata ad offrire alle istituzioni scolastiche la possibilità di realizzare la novità didattica, formativa e culturale che sottende tutto il D.lgs. 61/17.

Art. 11 cc. 3 e 4              Si rileva che i tempi di attuazione del decreto non hanno consentito scelte consapevoli degli studenti e delle famiglie, criticità già sottolineata nel precedente parere del Cspi ("Schema di regolamento ai sensi dell'art.3 comma 3, DLgs 61/17", deliberato il 18 gennaio 2018). Vista questa situazione si ritiene ancora più urgente e necessario predisporre ed attuare in tempi brevi le necessarie misure di accompagnamento, in primis le attività formative rivolte a tutto il personale della scuola.

Aggiungere Comma 6:        L'Ufficio speciale ex legge 38/01 art. 13 c.1, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, provvede alle finalità del presente decreto per i percorsi di istruzione e formazione professionale in lingua slovena istituiti dalla regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine può stipulare accordi o specifiche convenzioni anche con istituti professionali della Repubblica di Slovenia.

Il Consiglio esprime a maggioranza parere favorevole a condizione che siano recepiti i suggerimenti e le modifiche proposte.